

L'ACCERTAMENTO ANTICIPATO È NULLO ANCHE IN CASO DI TRIBUTI LOCALI

Con la sentenza n. 8654/2019, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso promosso da una società contro un avviso di accertamento della tariffa rifiuti, emesso dalla concessionaria per la riscossione dei tributi del Comune, affermando di fatto che il termine dilatorio previsto dallo Statuto del Contribuente (Legge 212/2000) si applica anche alle verifiche eseguite dagli Enti locali.

La Sezione Tributaria, contrariamente a quanto era stato pronunciato in sede di appello dalla Commissione Tributaria Regionale, ha trovato legittime e fondate le motivazioni della ricorrente in quanto le regole di garanzia stabilite dall'art. 12 della Legge 212/2000 hanno valenza generale e non limitata ad ispezioni della Guardia di Finanza. Il comma 7 del sopra citato articolo di legge, nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, disciplina modalità e tempistiche con le quali quest'ultimo può comunicare entro 60 giorni osservazioni e richieste in merito al verbale di sopralluogo redatto e rilasciato dagli organi di controllo. La normativa precisa inoltre che l'eventuale avviso di accertamento, derivante dall'attività di verifica, non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine pena la nullità, salvo casi di particolare e motivata urgenza.

La controversia tributaria scaturiva proprio sulla tempistica dell'emissione dell'avviso di accertamento da parte della concessionaria alla riscossione dei tributi del Comune. Stando ai fatti si riscontrava che l'avviso era stato emesso dopo solo 5 giorni dall'esecuzione dell'accesso per la verifica delle superfici assoggettabili a tariffa rifiuti, prima dunque che fosse decorso il termine dilatorio di cui al comma sopra menzionato. Nei giudizi precedenti la Commissione aveva respinto i ricorsi promossi dalla Società sostenendo che "le garanzie previste dalla Legge 212/2000 a favore del contribuente, nello specifico, riguardavano le ispezioni della Guardia di Finanza e sono giustificate dall'effetto invasivo che le stesse producono nella sfera patrimoniale del contribuente".

I giudici della Cassazione hanno chiarito che l'art. 12 comma 7 Legge 212/2000 riguarda verifiche eseguite da organi di controllo in genere e che è indubbio che le regole di garanzia valgano anche per gli enti locali, i quali come si evince dall'art 1 del medesimo provvedimento hanno l'obbligo di adeguare i rispettivi statuti e gli atti normativi da essi emanati ai principi dettati dalla presente legge.

Velia Nobili Studio Tariffa Rifiuti S.r.l.

Capitale Sociale € 20.000,00 i.v.
R.E.A. Rm 129501
P.I. C.F. Iscr. Reg. Impr. Roma 11331331006
info@velianobili.it - www.velianobili.it

Sede di Roma
Viale del Vignola n. 127
00196 Roma
tel. + 39 06 3243525

Sede di Milano
Via Crocefisso n. 8
20122 Milano
tel. + 39 02 54121788

VELIA NOBILI

STUDIO TARIFFA RIFIUTI

Per evidente ratio l'analogia di cui sopra deve esser estesa alle società a cui gli enti impositori affidino in concessione attività annesse all'accertamento e alla riscossione.

È evidente come la Sezione Tributaria abbia voluto ribadire l'indirizzo consolidato della giurisprudenza: *“l'inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l'emanazione dell'avviso di accertamento – termine decorrente dal rilascio al contribuente, nei cui confronti sia stato effettuato un accesso, un'ispezione o una verifica nei locali destinati all'esercizio dell'attività, della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni – determina di per sé, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, la illegittimità dell'atto impositivo emesso ante tempus, poiché detto termine è posto a garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio procedimentale, il quale costituisce primaria espressione dei principi, di derivazione costituzionale, di collaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuente ed è diretto al migliore e più efficace esercizio della potestà impositiva (Sentenza n.18184/13 la Suprema Corte a Sezione Unite)”*.

Per completezza, è bene precisare che la Corte di Cassazione ha stabilito che la violazione del termine di sessanta giorni è consentita solo ove sussistano ragioni di urgenza, ossia operando *“sistematicamente solo nell'imminenza dei termini di prescrizione anche in assenza di un oggettivo impedimento che abbia ostacolato un tempestivo accertamento”* il cui onere probatorio ricade esclusivamente sull'Ente impositore (Sentenza n. 9424/14).

Velia Nobili Studio Tariffa Rifiuti S.r.l.

Capitale Sociale € 20.000,00 i.v.
R.E.A. Rm 129501
P.I. C.F. Iscr. Reg. Impr. Roma 11331331006
info@velianobili.it - www.velianobili.it

Sede di Roma
Viale del Vignola n. 127
00196 Roma
tel. + 39 06 3243525

Sede di Milano
Via Crocefisso n. 8
20122 Milano
tel. + 39 02 54121788